



ORDINANZA N. 134 DEL 25/03/2024

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VIA D. ALIGHIERI- DAL 26/03/24 AL 06/04/24 – RIDUZIONE SEDE STRADALE APERTA AL PUBBLICO TRANSITO, DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la domanda presentata il 22/03/2024 (protocollo n. 6.672) dal/la signor/a B.V. in qualità di Legale Rappresentante dalla società "BORDIN SRL" con sede in via F.lli Bronzetti 38 a 21013 – Gallarate (Va), con la quale richiede la modifica temporanea della circolazione stradale in un tratto di via D. Alighieri, dalla rotatoria con via De Gasperi fino all'angolo con via 11 Febbraio, dal giorno 26/03/24 al giorno 06/04/24 per effettuale il taglio alberi, demolizione marciapiedi e rimozione cordoli di delimitazione della pista ciclopedonale.

VISTO il Decreto sindacale n. 01 del 12/02/2024 di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Dalle ore 07:00 del giorno di martedì 26 marzo fino alle ore 19:00 del giorno di sabato 06 aprile 2024 sia modificata la viabilità veicolare/pedonale in un tratto di strada comunale denominata **VIA D. ALIGHIERI** (dalla rotatoria con via De Gasperi fino all'angolo con via 11 Febbraio) come dal seguente schema:

- 1) Dalla rotatoria con via De Gasperi fino al civico 53 – riduzione della sede stradale aperta al pubblico transito (marciapiedi e stalli di sosta e la corsia di marcia adiacente), istituendo:
 - Il divieto di transito pedonale/veicolare
 - Il divieto di sosta con rimozione forzata.



- 2) Dal civico 42 fino all'attraversamento ciclopeditonale rialzato (lato scuola) - riduzione della sede stradale aperta al pubblico transito (pista ciclopeditonale e la corsia di marcia adiacente), istituendo:
- Il divieto di transito pedonale/veicolare
 - Il divieto di sosta con rimozione forzata.

La presente ordinanza:

- Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.

Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:

- Indicare percorso alternativo per i pedoni
- Recintare e segnalare l'area chiusa al traffico;
- Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale) temporanea;
- Oscurare la segnaletica verticale non pertinente scoprendola al ripristino della circolazione ordinaria.

La segnaletica installata, a cura del richiedente, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

Il richiedente resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;
- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza è trasmessa:

- *Al Richiedente;*
- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Alla locale Stazione dei Carabinieri;*

e pubblicata:

- *Albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Franco Morelli

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)